



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 45/18

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN PIAZZA SAN FRANCESCO PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata in data 13 giugno 2018 dall'Impresa ItalVerde S.r.l. , con sede in Torino – corso Francia 253, acclarata al n. 12068 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura della via e piazza San Francesco, al fine di consentire la realizzazione dei lavori di riqualificazione della piazza stessa;

Constatata la fondatezza tecnica della richiesta;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che a partire dalle ore 8,00 del giorno 18 giugno 2018 e sino al termine dei lavori sia vietata la sosta e il transito in piazza San Francesco, nel tratto individuato in loco da segnaletica stradale mobile.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura del richiedente e attività d' informazione ai residenti/attività presenti nella via, con congruo anticipo;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 13.06.2018

Il Comandante della Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it